



LEGGE 27 marzo 1984, n. 32 (pubblicata il 29 marzo 1984)

Legge sulla cittadinanza.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 marzo 1984.

Art. 1

(Della cittadinanza per origine)

Sono cittadini sammarinesi per origine:

- 1) i figli di padre sammarinese tanto se la nascita è avvenuta nel territorio della Repubblica, quanto se avvenuta in Stato estero;
- 2) i figli di madre sammarinese, se il padre è ignoto o apolide, ovunque la nascita sia avvenuta;
- 3) gli adottati da cittadino sammarinese;
- 4) i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti.

Art. 2

(Della cittadinanza per naturalizzazione)

Sono cittadini sammarinesi per naturalizzazione coloro ai quali la cittadinanza è concessa dal Consiglio Grande e Generale, in base a criteri stabiliti da apposite leggi.

Art. 3

(Della cittadinanza per matrimonio)

I cittadini sammarinesi che contraggono matrimonio con stranieri, conservano la cittadinanza purchè, a seguito di matrimonio, non acquistino, con manifestazione di volontà, la cittadinanza del coniuge straniero.

La donna straniera che contrae matrimonio con cittadino sammarinese, acquista la cittadinanza del coniuge, qualora rinunci alla propria cittadinanza, in conformità alle disposizioni vigenti nel Paese

di cui è cittadina. Tale rinuncia deve essere trasmessa, a cura dell'interessata, all'Ufficiale di Stato Civile di San Marino per la trascrizione nei registri della cittadinanza.

Nei casi di comprovata impossibilità di rinuncia alla cittadinanza straniera per espresso divieto della legislazione dello Stato di appartenenza, la donna straniera che contrae matrimonio con cittadino sammarinese acquista la cittadinanza del coniuge qualora innanzi al Segretario di Stato per gli Affari Interni, ovvero all'Autorità Diplomatica o Consolare sammarinese ne faccia espressa domanda e dichiarare di voler rinunciare ad ogni altra cittadinanza straniera.

L'Ufficiale di Stato Civile notifica alla Autorità competente dello Stato di cui la donna straniera è cittadina che la medesima ha acquisito con il concorso di volontà propria la cittadinanza sammarinese.

Art. 4

(Rinuncia alla cittadinanza)

La cittadinanza sammarinese si perde per atto di esplicita rinuncia quando il richiedente dimostri di aver acquistato altra cittadinanza, ovvero dichiarare espressamente che la rinuncia stessa è finalizzata a perfezionare l'acquisizione di altra cittadinanza.

L'atto di rinuncia va presentato al Consiglio Grande e Generale il quale ne prende atto nella sua più prossima seduta.

Gli effetti dell'atto di rinuncia decorrono dalla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale e non si estendono nei confronti del coniuge e dei discendenti nati prima della rinuncia.

Il minore che acquista doppia cittadinanza, per effetto della rinuncia dell'ascendente, dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno da raggiungimento della maggiore età.

Art. 5

(Rapporti patrimoniali)

I rapporti patrimoniali fra i coniugi, uno dei quali sia sammarinese, sono regolati dalla legge sammarinese.

Art. 6

(Reiscrizione nei registri della cittadinanza)

La donna che per effetto del matrimonio con cittadino straniero è stata privata della cittadinanza sammarinese, prima della entrata in vigore della presente legge, è reiscritta nei registri della cittadinanza sammarinese direttamente dall'Ufficiale di Stato Civile qualora ne faccia richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e dichiarare di rinunciare alla cittadinanza straniera.

In caso di vedovanza e di divorzio può essere richiesta l'applicazione della Legge 25 febbraio 1974 n. 11.

Art. 7

(Disposizioni finali)

E' abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.

Art. 8

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dalla sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 28 marzo 1984/ 1683 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Renzo Renzi - Germano De Biagi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva